



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

**Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
recante semplificazione per la gestione della PAC 2014-2020.**

Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Repertorio atti n. **193/CSR** del 18 dicembre 2014.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 18 dicembre 2014:

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio delle politiche agricole comuni e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC), che effettua una riforma di tutti i principali strumenti della PAC abrogando il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio ed il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72(CEE) , n.234/79 (CE), n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricole comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Zeller





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria la liquidazione dei conti le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore ed dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14 comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 recante "Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)";

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 recante "Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57";

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 recante "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica";

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38";


VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008 recante "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola";

VISTO il decreto legge decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 6513 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";



Scalco



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, che, all'articolo 4 comma 3, così come modificato dall'articolo 2 comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004 n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004 n. 204, dispone che il Ministro delle politiche agricole, d'intesa con questa Conferenza, provvede con decreto, nell'ambito di propria competenza, all'applicazione nel territorio nazionale dei Regolamenti emanati dalla Comunità europea;

PRESO ATTO che il provvedimento è stato sottoposto direttamente all'esame del Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura che, nella seduta del 10 dicembre 2014, ha espresso l'avviso favorevole con alcune richieste di emendamento da parte regionale, accolte dal Ministro;

VISTO lo schema di provvedimento in esame, trasmesso da ultimo in data 15 dicembre 2014 con nota protocollo n. 12953 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Segreteria di questa Conferenza e diramato, da quest'ultima, il giorno seguente alle Regioni e Province autonome con nota protocollo n. 5198, che prevede una serie di interventi tesi a realizzare un radicale cambiamento del sistema agricolo, semplificando e riducendo gli adempimenti per le aziende e agevolando l'azione amministrativa;


VISTO che nella seduta odierna i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso l'avviso favorevole allo schema di decreto e hanno consegnato un documento contenente alcune osservazioni ed emendamenti (Allegato 1) parzialmente anticipati nella seduta sopra richiamata del Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura;

PRESO ATTO che il Rappresentante del Ministero di competenza ha consegnato un documento (Allegato 2) in cui si dà puntualmente riscontro alle proposte contenute nell'Allegato 1

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante semplificazione per la gestione della PAC 2014-2020, con alcune osservazioni ed emendamenti da parte regionale contenuti nell'Allegato 1 e riscontrati da parte ministeriale nell'Allegato 2 che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto.

Il Segretario
Antonio Nardone



Il Presidente
Maria Carmela Lanzetta



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/158/SR15/C10

MINISTERO DELLA SANITÀ
18-12-2014



**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI RELATIVO ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLA GESTIONE
DELLA PAC 2014-2020**

Punto 15) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza esprime l'intesa sul provvedimento, evidenziando due aspetti di particolare rilevanza per il sistema regionale, ai quali trovare adeguata soluzione in tempi rapidi:

1. la previsione della dichiarazione d'uso dei terreni di proprietà altrui quale titolo di conduzione al fine della determinazione della consistenza aziendale, fatte salve contestazioni degli aventi diritto. Ciò al fine di introdurre un forte elemento di semplificazione che consentirebbe il superamento di alcune ricorrenti criticità conseguenti alla necessità di dover produrre titoli di conduzione non espressamente richiesti dalla normativa comunitaria.
2. la necessità di precisare nel testo le modalità di fruizione dei dati indicati all'articolo 2, comma 6 e all'articolo 6, comma 1 esplicitando il ricorso alla cooperazione applicativa tra i sistemi.

La Conferenza propone inoltre i seguenti emendamenti migliorativi del testo del decreto:

1. all'articolo 1, comma 1, lettera u) inserire dopo le parole "decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150" le parole "e dal registro delle concimazioni", depennando tutto il resto;
2. all'articolo 4, comma 5, sopprimere le parole "anche nel caso in cui sia presente almeno una UTE fuori del territorio di competenza" e aggiungere alla fine del periodo le parole "adottata sentite le Regioni e le Province autonome";
3. all'articolo 4, ai commi 1, 2 e 3 dopo le parole "l'azienda agricola" inserire le parole "e gli altri soggetti tenuti all'iscrizione all'anagrafe ai sensi dell'articolo 3, comma 3";
4. all'articolo 5, comma 1 sopprimere la parola "territoriale";
5. all'articolo 6, comma 2, lettera c) aggiungere alla fine la parola "regionale";
6. all'articolo 8, comma 1, sopprimere la parola "territorialmente";
7. all'articolo 10, introdurre un comma 8 del seguente tenore: "Le informazioni di cui all'allegato A, sezione a.2) potranno essere acquisite anche con modalità di interscambio informatico";
8. all'articolo 13, comma 3, lettera d), alla fine del periodo aggiungere le parole "sentite le Regioni e Province autonome";
9. all'allegato A, sezione a.2) sopprimere i punti 2 e 4.

Roma, 18 dicembre 2014

Intesa sullo Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020

La Commissione nel confermare l'espressione dell'intesa sul provvedimento evidenzia nuovamente un aspetto di particolare rilevanza per il sistema regionale al quale bisogna trovare soluzione in tempi rapidi:

1. la previsione della dichiarazione d'uso dei terreni di proprietà altrui quale titolo di conduzione al fine della determinazione della consistenza aziendale, fatte salve contestazioni degli aventi diritto. Ciò al fine di introdurre un forte elemento di semplificazione che consentirebbe il superamento di alcune ricorrenti criticità conseguenti alla necessità di dover produrre titoli di conduzione non espressamente richiesti dalla normativa comunitaria.

Posizione: Il Ministero si impegna ad affrontare la questione in modo da individuare una soluzione in tempi compatibili con la presentazione della domanda Pac 2015.

2. la necessità di precisare nel testo le modalità di fruizione dei dati indicati all'articolo 2, comma 6 e all'articolo 6, comma 1 esplicitando il ricorso alla cooperazione applicativa tra i sistemi.

RECEPITO

La Commissione avanza inoltre le seguenti proposte migliorative del testo al fine di renderlo coerente e più facilmente applicabile:

1. all'articolo 1, comma 1, lettera u) inserire dopo le parole "decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150" le parole "**e dal registro delle concimazioni**", depennando tutto il resto; **RECEPITO**
2. all'articolo 4, ai commi 1, 2 e 3 dopo le parole "l'azienda agricola" inserire le parole "**e gli altri soggetti tenuti all'iscrizione all'anagrafe ai sensi dell'articolo 3, comma 3**"; **RECEPITO**
3. all'articolo 4, comma 5, sopprimere le parole "*anche nel caso in cui sia presente almeno una UTE fuori del territorio di competenza*" e aggiungere alla fine del periodo le parole "**adottata sentite le Regioni e le Province autonome**"; **RECEPITA la richiesta di soppressione;**

NON RECEPITA la parte relativa all'aggiunta in quanto il Fascicolo aziendale è sotto la responsabilità dell'Organismo Pagatore che risponde alla normativa comunitaria;

4. all'articolo 5, comma 1 sopprimere la parola “**territoriale**”;

RECEPITO

5. all'articolo 6, comma 2, lettera c) aggiungere alla fine la parola “**regionale**”;

NON RECEPITO, i servizi sono generali, ogni Regione potrà su base omogenea, sviluppare quelli necessari alle proprie esigenze;

6. all'articolo 8, comma 1, sopprimere la parola “**territorialmente**”;

RECEPITO

7. all'articolo 10, introdurre un comma 8 del seguente tenore: “**Le informazioni di cui all'allegato A, sezione a.2) potranno essere acquisite anche con modalità di interscambio informatico**”;

RECEPITO con riformulazione, al fine di concordare un tracciato record comune di interscambio;

8. all'articolo 13, comma 3, lettera d), alla fine del periodo aggiungere le parole “**sentite le Regioni e Province autonome**”;

NON RECEPITO, in quanto la lettera d) si riferisce a misure nazionali;

9. all'allegato A, sezione a.2) sopprimere i punti 2 e 4.

NON RECEPITO, è un obbligo previsto all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012.

